



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Contabilizzazione dei dazi antidumping provvisori e dazi compensativi provvisori

L'art. 218 comma 2 del Codice doganale Comunitario Reg. Cee n.2913/92 prevede che quando l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o un dazio compensativo provvisorio, la contabilizzazione deve avvenire al più tardi entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce il dazio antidumping o il dazio compensativo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Per tenere traccia dei dazi provvisori, sono stati inseriti sul sistema informatico AIDA il codice tributo A35 per il dazio antidumping provvisorio e il codice tributo A45 per il dazio compensativo provvisorio, già individuati nell'allegato 38 delle D.A.C. Reg. Cee 2454/1993.

Poiché tali codici non sono relativi a cespiti accertati ma a somme da garantire, nel campo 47 del DAU deve essere indicata, come modalità di "pagamento" la lettera R che indica una garanzia.

Si evidenzia l'importanza nel seguire scrupolosamente l'applicazione di quanto indicato.

Roma, 22.12.2014